

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori de' **COCCI, GIACOMETTI, D'AREZZO, MEZZAPESA, ROMEI, MAZZOLI e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Istituzione e funzionamento del registro dei mediatori di assicurazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La direttiva del Consiglio della CEE del 13 dicembre 1976 ha dettato norme intese a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per l'attività di mediatore di assicurazioni.

In esecuzione di tale direttiva, si è ritenuto necessario disciplinare anche in Italia l'attività di mediazione nel campo assicurativo, indicando i criteri obiettivi per l'esercizio di tale attività e impedendo nel contempo che sul mercato nazionale possano operare persone che, considerata la delicatezza e la particolare competenza richieste, siano sfornite della idonea preparazione e della indispensabile professionalità.

Per quanto riguarda gli agenti di assicurazione è stata emanata, dopo un lungo travaglio legislativo attraverso varie legislature, la legge 7 febbraio 1979, n. 48, « Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione », la quale molto opportunamente non contiene alcuna disciplina per i mediatori di assicurazioni e, pertanto, rinvia implicitamente la discipli-

na stessa ad un apposito successivo provvedimento legislativo.

Un ordine del giorno approvato il 2 agosto 1978 dalla Commissione industria del Senato, infatti, prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della ricordata legge sugli agenti di assicurazione « verrà emanata apposita e separata disciplina per la regolamentazione dell'attività professionale dei mediatori di assicurazioni, denominati anche *brokers* o *courtiers*, intendendosi per tali coloro che in via professionale mettono in relazione i loro clienti e le società di assicurazione o di riassicurazione senza essere vincolati nelle scelte fra queste, ai fini della copertura dei rischi da assicurare, preparano la stipulazione dei contratti di assicurazione e collaborano eventualmente alla loro gestione ed esecuzione ».

Anche nel corso delle audizioni presso il Comitato bicamerale di indagine sulle assicurazioni è stata più volte auspicata una analoga, adeguata, apposita disciplina legislativa della materia dei mediatori di assicurazioni.

Per quanto riguarda i mediatori di assicurazioni, con il presente disegno di legge viene anzitutto istituito (art. 2), in analogia a quanto avviene in altri Paesi comunitari, quali, ad esempio, il Regno Unito di Gran Bretagna, il registro dei mediatori e si dettano le norme per la sua tenuta e il suo funzionamento.

L'obbligo di iscrizione al registro, quale condizione per l'esercizio dell'attività di mediatore di assicurazioni, non trova alcun ostacolo nella Costituzione, rappresentando anzi una garanzia generalizzata non contrastante con le libertà civili e con l'aspirazione ad esercitare una determinata professione.

Il disegno di legge in esame, che si compone di 15 articoli, prevede poi due sezioni: alla prima sono iscritte le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3; alla seconda sono iscritte le persone giuridiche che esercitano l'attività in questione e che devono, comunque, assumere la forma di società per azioni (art. 5).

Per l'iscrizione delle persone fisiche è previsto un esame (art. 4) volto a verificare l'esistenza dei requisiti di capacità professionale, mentre per le società è necessario che i preposti o i responsabili delle stesse siano mediatori iscritti alla prima sezione.

In aderenza alle direttive CEE è prevista l'iscrizione nel registro dei mediatori che siano cittadini (art. 6), ovvero imprese (articolo 7), appartenenti a Paesi della Comunità europea.

Per i cittadini CEE non è richiesto l'esame prescritto per i cittadini italiani, in quanto la presentazione di un attestato rilasciato dallo Stato membro di origine o di provenienza è da ritenere prova sufficiente dell'esistenza di quella professionalità che l'articolo 3 tende a verificare per i cittadini italiani.

L'articolo 8 indica le condizioni comuni per l'esercizio dell'attività di mediatore, condizioni il cui venir meno comporta la cancellazione dal registro.

Per tutti i mediatori è prevista la prestazione di una polizza assicurativa o di una fidejussione bancaria non inferiore a lire 400 milioni, a garanzia del versamento dei premi incassati per conto delle società assicuratrici.

Si è ritenuto di dover stabilire una somma piuttosto alta, giacchè gli affari trattati dai mediatori sono, normalmente, di tale rilevanza che la garanzia da prestare non può essere inferiore al 25-30 per cento dei premi incassati annualmente da un medio-piccolo operatore del settore.

Sono previste, inoltre, sanzioni (artt. 9, 10 11) amministrative e penali, che possono variare dall'applicazione di pene pecuniarie non inferiori a lire un milione e non superiori a lire 3 milioni sino alla cancellazione dal registro, per quelle violazioni che rivestano particolare gravità, quali ad esempio l'appropriazione dei premi incassati o ripetute violazioni del presente disegno di legge.

È stabilito poi che l'attività di mediatore è incompatibile (art. 2) con quella di agente di assicurazioni.

La copertura della spesa per la tenuta del registro, la revisione dello stesso ed il funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 4 e 12, è assicurata dalla tassa annuale di iscrizione di cui all'articolo 13.

L'articolo 15 detta, infine, le norme transitorie per regolare le situazioni di fatto esistenti, richiedendo i requisiti di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7, con la sola esclusione dell'esame per coloro che da almeno due anni svolgono l'attività di mediatore di assicurazioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Definizione)*

Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazioni e riassicurazioni chi in via professionale, con carattere di continuità e senza alcun vincolo, contrattuale o di scelta, mette in relazione con società di assicurazioni e riassicurazioni soggetti interessati a stipulare contratti per la copertura di rischi, prepara la stipulazione dei contratti e collabora eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

Art. 2.*(Registro dei mediatori)*

È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo — il registro dei mediatori di assicurazioni e riassicurazioni.

L'attività di mediatore di assicurazioni e riassicurazioni non può essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non è iscritto nel registro.

Qualora l'attività di mediatore di assicurazioni e riassicurazioni sia esercitata da una società, l'obbligo di iscrizione nel registro deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa, o a coloro che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di mediatore di assicurazioni e riassicurazioni.

Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al precedente comma per l'aggiornamento del registro, entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

Non è consentita la contemporanea iscrizione nel registro dei mediatori di assicurazioni e riassicurazioni e nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

I mediatori che, senza giustificato motivo, non esplicano attività per oltre un anno sono cancellati dal registro.

Il registro è suddiviso in due sezioni:

- a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;
- b) alla seconda sono iscritte le società.

Il registro è soggetto alla revisione almeno ogni cinque anni.

L'elenco degli iscritti al registro nonché tutte le variazioni sono comunicati, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

(Condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche)

Per ottenere l'iscrizione nella prima sezione del registro è necessario:

- a) essere forniti di diploma di scuola media superiore;
- b) avere superato una prova di idoneità in un esame scritto e in un colloquio nelle seguenti materie:

disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione;

disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

principi di tecnica assicurativa.

I programmi e le modalità dell'esame sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Coloro che hanno superato le prove innanzi indicate devono, entro tre mesi dalla comunicazione della conseguita idoneità, dimostrare:

- a) di essere cittadini italiani e avere domicilio nel territorio della Repubblica;
- b) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonché

per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni;

c) di non essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

d) di aver stipulato una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa non inferiore a lire 400 milioni, destinate al risarcimento dei danni derivanti dal mancato versamento dei premi assicurativi.

Sono esonerati dalla prova di idoneità:

a) coloro che, già iscritti nel registro, chiedano nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione;

b) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una impresa di cui al successivo articolo 5, o siano stati per lo stesso periodo agenti di assicurazioni iscritti alla prima sezione del relativo albo.

Art. 4.

(Commissione di esame)

La commissione di esame per la prova di idoneità è costituita da cinque membri ed è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; di essa fanno parte il direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, che la presiede, un funzionario della stessa direzione generale con la qualifica non inferiore a dirigente superiore e da tre esperti, di cui due designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative del settore delle imprese assicuratrici e dei mediatori.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

A tutti i membri della commissione di esame spetta un gettone di presenza per ogni seduta.

Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione delle società)

Per ottenere l'iscrizione nella seconda sezione del registro, le società debbono presentare richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornendo la dimostrazione di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nella stessa città;
- b) essere costituite in forma di società per azioni;
- c) essere legalmente rappresentate da persone iscritte alla prima sezione del registro dei mediatori;
- d) avere stipulato una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa non inferiore a lire 400 milioni, destinate al risarcimento dei danni derivanti dal mancato versamento dei premi assicurativi.

L'istanza, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè della prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;
- 2) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- 3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.

Art. 6.

(Condizioni per l'iscrizione di persone fisiche della Comunità economica europea)

Possono essere iscritti nella sezione prima del registro i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, che provino di operare legalmente quali mediatori di assicurazioni e riassicurazioni in uno qualsiasi dei Paesi della Comunità economica europea.

La prova è costituita da un attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo dello Stato membro di origine o di provenienza, dal quale risulti che l'interessato:

a) ha svolto continuativamente ed effettivamente per quattro anni l'attività di mediatore di assicurazioni e riassicurazioni come indipendente o in qualità di dirigente di impresa di assicurazioni con responsabilità di gestione aziendale ovvero di organizzazione o di controllo degli agenti;

b) ha svolto continuativamente ed effettivamente per due anni l'attività di cui alla lettera a) come indipendente o in qualità di dirigente con responsabilità di gestione aziendale ovvero di organizzazione o di controllo degli agenti, ed ha altresì svolto per almeno tre anni funzioni con responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o più mediatori di assicurazioni o di una o più imprese di assicurazioni;

c) ha svolto continuativamente ed effettivamente per un anno l'attività di cui alla lettera a) dimostrando di aver ricevuto, per l'attività di mediatore, una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine.

L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma dell'articolo 3.

La persona iscritta a norma del presente articolo, che assume la rappresentanza di un'impresa di cui all'articolo 7, deve, comunque, avere domicilio nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 7.

(Condizioni per l'iscrizione di persone giuridiche della Comunità economica europea)

Le imprese di cui all'articolo 5 della presente legge che hanno sede legale in uno Stato membro della CEE e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda del registro dei mediatori con

la stessa procedura prevista per le imprese che hanno sede legale in Italia.

La documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 5, numeri 1) e 2), può essere sostituita con dichiarazioni equipolenti rilasciate dall'autorità di controllo dello Stato di origine.

Art. 8.

(Condizioni comuni per l'esercizio dell'attività di mediatore)

Non possono esercitare l'attività di mediatore di assicurazioni e riassicurazioni le persone giuridiche che operano prevalentemente per le coperture assicurative relative ai gruppi finanziari o alle società da cui sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Per l'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa e riassicurativa il portafoglio deve essere costituito prevalentemente da contratti di terzi.

Coloro che hanno ottenuto l'iscrizione nel registro debbono, entro un anno dalla comunicazione dell'iscrizione, dimostrare:

a) di avere un portafoglio sufficientemente diversificato tra più assicuratori italiani e riassicuratori italiani e stranieri;

b) che la consistenza del portafoglio non derivi da un'unica fonte di affari.

Sono considerati unico gruppo assicurativo o riassicurativo, o unica fonte di affari, le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La mancanza di una o ambedue le condizioni di cui al comma precedente comporta la cancellazione dal registro.

Il termine di un anno stabilito dal terzo comma del presente articolo può, in presenza di giustificati motivi, essere prorogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per non più di un anno.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di disporre accertamenti presso gli uffici dei mediatori e, se trattasi di società, presso la sede legale delle stesse, per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 9.

(Sanzioni e cancellazione dal registro)

Le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazioni e riassicurazioni senza essere iscritte nel registro di cui all'articolo 2 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una pena pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire tre milioni per ciascuna delle violazioni accertate.

Qualora le violazioni poste in essere da persone iscritte nel registro di cui all'articolo 2 rivestano carattere di particolare gravità, si procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) cancellazione dal registro.

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo. Di essa è data comunicazione entro quindici giorni anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

La cancellazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare l'attività di mediatore ed è inflitta per fatti di particolare gravità; di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La cancellazione di una società dalla sezione seconda del registro comporta l'automatica cancellazione dei suoi legali rappresentanti dalla sezione prima del registro stesso.

Art. 10.

(Procedimento disciplinare)

Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione di cui all'articolo 12.

Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.

L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare, semprechè ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, comunicando al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le proprie decisioni.

Contro il provvedimento di cancellazione dal registro può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, osservato, quanto alla competenza, l'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 11.

(Altri casi di cancellazione)

Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, si procede alla cancellazione dal registro in caso di:

- 1) rinunzia all'iscrizione;

2) perdita del requisito di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *a*), o di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*);

3) condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *b*);

4) dichiarazione di fallimento.

Si procede, altresì, alla cancellazione qualora si accerti che è venuta meno l'efficacia della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *d*) e all'articolo 5, primo comma, lettera *d*).

La persona fisica o giuridica cancellata dal registro a norma del comma precedente o dell'articolo 10 può esservi reinscritta purchè siano decorsi almeno tre anni dalla data della cancellazione e, se questa è derivata da condanna o da fallimento, sia intervenuta la riabilitazione.

Sulla domanda di reinscrizione decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12.

Art. 12.

(Commissione per la cancellazione dal registro)

Per i provvedimenti di cancellazione dal registro previsti dall'articolo 9 è istituita una commissione nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la durata di anni quattro, così composta:

1) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, che la presiede;

2) da due dirigenti della medesima direzione generale;

3) da due rappresentanti dei mediatori e delle imprese assicuratrici, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 13.

(Tassa di concessione governativa)

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei mediatori, il richiedente è tenuto a provare il versamento della tassa di concessione governativa di lire 100.000, prevista al n. 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 641. Il versamento deve essere effettuato all'Ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda.

Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro sono inoltre tenuti al pagamento di una tassa annuale di lire 100.000 da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata disposta l'iscrizione.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annui, si fa fronte con le entrate previste dal precedente articolo 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Disposizioni finali e transitorie)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'uso della qualifica di mediatore di assicurazioni e riassicurazioni o di termini equipollenti, nonché l'attività di mediatore di assicurazioni e riassicurazioni sono vietati a tutti coloro che non siano iscritti nel registro.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano sul territorio della Repubblica l'attività di mediatore di assicurazioni e riassicurazioni possono continuare a svolgere l'attività stessa a condi-

zione che, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda per l'iscrizione nel registro, dimostrando di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 e comunichino, altresì, da quanto tempo esercitano l'attività stessa.

Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritti nel registro, anche in assenza delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, primo comma, dell'articolo 3, tutti coloro che, da almeno un biennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazioni e riassicurazioni e sono iscritti presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le società che già svolgono l'attività di mediatore di assicurazioni e riassicurazioni sono obbligate ad assumere la forma di società per azioni.